**

**AZIENDA CONSORTILE**

**PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI**

**NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1**

**C.F. 90012570645**

**INFORMATIVA REDDITO DI INCLUSIONE (Re.I.)**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 viene istituito a decorrere dal 1 gennaio 2018 il **Reddito di inclusione ( ReI) ,** la nuova misura unica di **contrasto alla povertà.**

Il REI prevede un beneficio economico, accompagnato da **servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa**. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio viene concesso dall'INPS.

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.

Dal **1° gennaio 2018,** il ReI sostituirà il **SIA** (Sostegno per l'inclusione attivale **l'ASDI** (Assegno di disoccupazione). Per coloro che hanno presentato la domanda SIA entro il 31 ottobre 2017,e per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continuerà ad essere erogata.

**IL REI È LA NUOVA MISURA UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ**

**CHE DAL GENNAIO 2018 ANDRÀ A SOSTITUIRE IL SIA E ASSORBIRÀ L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE ASDI**

Sarà possibile richiedere il reddito di inclusione sociale dal 1° dicembre 2017 presso i “punti di accesso” di ciascun comune afferente **l’Ambito Territoriale A01**.

**A CHI SI RIVOLGE**

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

**REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO**

Il richiedente deve essere congiuntamente:

|  |
| --- |
| * cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
* residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
 |

**REQUISITI FAMILIARI**

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

* **presenza di un componente di età minore di 18 anni;**
* **presenza di una persona con disabilità** e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
* **presenza di una donna in stato di gravidanza accertata** (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
* **presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni** con specifici requisiti di disoccupazione.

**REQUISITI ECONOMICI**

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

* **un valore** [**ISEE**](http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx)in corso di validità non superiore a 6mila euro;
* **un valore ISRE** (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
* **un valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
* **un valore del patrimonio mobiliare** (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

**ALTRI REQUISITI**

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

* **non percepisca** già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ([NASpI](http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Naspi/Pagine/default.aspx)) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
* **non possieda autoveicoli** e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
* **non possieda navi** e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a **18 mesi**, ma sarà rinnovabile, l’importo riconosciuto non potrà superare il **massimo di 485 euro mensili.** Il beneficio è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI

Ariano Irpino, 28 novembre 2017